

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2016, proposto da:  
Pasinelli Nicola, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Andrea Carafa e Francesco Noschese, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio di quest'ultimo, via Spalto San Marco, 1/A;

***contro***

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;  
Commissione - Sessione Esami Avvocati 2015, Commissione Esami Abilitazione Forense - Sessione Anno 2015 Presso Corte D'Appello di Brescia, Commissione Esami Abilitazione Forense - Sessione Anno 2015 Presso Corte D'Appello di Ancona, II Sottocommissione Esami Abilitazione Forense - Sessione Anno 2015 Presso Corte D'Appello di Ancona non costituiti in giudizio;

*nei confronti di*

Simoni Davide non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- della mancata ammissione del ricorrente all'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015;
  - della comunicazione n. 3, ricevuta il 16 giugno 2016, avente ad oggetto l'esito negativo delle prove scritte;
  - dell'elenco dei candidati ammessi all'orale, nella parte in cui non include il ricorrente;
  - del verbale n. 19 del 16 maggio 2016, con cui gli elaborati contrassegnati dal n. 399 sono stati ritenuti insufficienti;
  - del verbale del 18 dicembre 2015, relativo alle operazioni di assemblamento delle buste contenenti gli elaborati;
  - del verbale del 15 gennaio 2016, con cui la Commissione ha assegnato gli elaborati alle sottocommissioni per la correzione;
  - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso;
- e per la conseguente condanna  
al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica e, dunque, ammissione diretta del ricorrente alle prove orali ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Con il ricorso in esame, il ricorrente lamenta l'illegittimità della propria mancata ammissione a sostenere la prova orale al fine di ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato (Sessione 2015), in ragione delle seguenti violazioni, dedotte con il ricorso in esame:

1. Invalidità delle operazioni prodromiche alla correzione degli elaborati, volte a garantire l'anonimato e, in particolare, violazione dell'art. 22, comma 4 del RD 22 gennaio 1934, n. 37, il quale prescrive che il raggruppamento delle buste intervenga in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati. La Commissione, invece, era composta di soli 11 membri contro i 15 di legge. Inoltre, in base all'art. 47 della legge 247/2012 - ritenuto direttamente operante da parte ricorrente, non necessitando di alcun regolamento attuativo (come già affermato nella sentenza del TAR Milano, n. 692/2016) - ciascuna delle sottocommissioni avrebbe dovuto assicurare la presenza di 3 avvocati, 1 giudice e 1 professore universitario (titolari o sostituiti, ma dal sostituto previsto per ciascuna categoria, essendo venuto meno, secondo la ricorrente, la fungibilità dei sostituti dei titolari indipendentemente dalla categoria di appartenenza). Nella seduta in questione nessuna delle sottocommissioni era composta correttamente: della I sottocommissione erano presenti quattro avvocati e un giudice, della II due avvocati, un giudice e un

professore e, dunque, mancava il quinto componente, della III vi erano un solo avvocato, un giudice e un professore, per un totale di tre componenti su cinque.

Inoltre, l'imbustamento sembrerebbe essere stato materialmente operato dai tre funzionari (oltre al segretario verbalizzante) presenti alle operazioni, anziché dai componenti la commissione.

Tutto ciò avrebbe determinato, secondo il ricorrente, la violazione del principio dell'anonimato (cfr. Cons. Stato 526/2016);

2. violazione del principio di imparzialità e buon andamento, nonché dell'art. 22 del R.D. 37/1934 già citato, nell'operare la scelta del criterio con cui sono stati assegnati i compiti da correggere alle tre diverse sottocommissioni. Il Ministero, nella propria circolare, avrebbe richiesto di procedere all'assegnazione previo mescolamento delle buste e senza criterio prestabilito: tutto il contrario di quanto sarebbe accaduto. Ciò avrebbe determinato, secondo quanto si legge nel ricorso, la possibilità, per un qualsiasi soggetto presente in tale seduta, di seguire una determinata terna di elaborati durante i predetti passaggi, fino a conoscere il nuovo numero apposto sull'unica busta che riunisce gli elaborati e, dunque, a riconoscere gli elaborati di un determinato candidato;

3. in via subordinata, violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto gli elaborati del ricorrente sarebbero stati corretti da una sottocommissione non legittimamente composta, in quanto priva della componente accademica (il prof. Benelli, infatti, sarebbe stato sostituito dall'avv. Franchi);

4. illegittimità della votazione attribuita in dispregio del principio di collegialità, dal momento che gli elaborati del ricorrente contengono solamente l'indicazione del voto complessivo, al pari del verbale di valutazione, mentre risulta del tutto omessa la specificazione relativa ai voti espressi dai singoli commissari.

Tutto ciò premesso, debbono essere respinte le censure n. 1, 2 e 4, secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale (cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 620/2016, avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga).

All'atto dell'espletamento delle operazioni prodromiche alla correzione degli elaborati, infatti, risultano essere stati presenti i rappresentanti delle tre sottocommissioni istituite e i rappresentanti di tutte e tre le componenti previste dalla legge, "secondo le disposizioni normative applicabili e le correlate prescrizioni ministeriali".

Ciò precisato, nonostante la norma prescriva che l'abbinamento delle buste e la ripartizione tra le sottocommissioni degli elaborati debbano essere operati dalla Commissione in seduta plenaria, la presenza di soli undici componenti della stessa (professori, avvocati e giudici, in diverso numero) non può determinare *ex se* l'effetto caducatorio voluto da parte ricorrente. Deve trovare applicazione, infatti, il canone *viziatum sed non vitiat* e, pertanto, considerato che non risulta provato, né nemmeno dedotto, in quale modo ciò avrebbe determinato la violazione della garanzia dell'anonimato e dell'imparzialità, a cui presidio è stata dettata la norma, la violazione di essa non può condurre all'annullamento delle operazioni compiute successivamente.

Per la stessa ragione, peraltro, non può ritenersi viziante la circostanza per cui l'abbinamento delle buste sarebbe stato materialmente operato dai funzionari, alla presenza dei componenti della Commissione.

La temuta violazione del principio dell'anonimato, peraltro, non appare comunque ravvisabile, dal momento che, come emerge dalla lettura del verbale delle operazioni, la Commissione ha regolarmente provveduto alla distribuzione degli elaborati tra le sottocommissioni, procedendo, prima dell'attribuzione del nuovo numero, al loro

“mescolamento”, rendendo, di fatto, impossibile, per i presenti, individuare il nuovo numero attribuito a un determinato elaborato.

Il ricorso non risulta fondato nemmeno nella parte in cui tende a censurare il provvedimento di non ammissione alla prova orale, deducendo l'illegittimità dell'espressione del giudizio solo attraverso il voto, numerico e unico, senza alcuna integrazione motivazionale e senza la specificazione di quello assegnato da ciascun componente: ciò in linea con la giurisprudenza ormai costante sul punto (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 3818/2015, T.A.R. Toscana, sentenza n. 1351/2016, TAR Catanzaro, sentenza n. 1783/2016).

Il ricorso merita, però, accoglimento laddove lamenta il fatto che la correzione sarebbe stata operata da una commissione priva della componente accademica.

Come affermato nella sentenza del T.A.R. Milano, n. 1733 del 26 settembre 2016, “La legge 247/2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del RD 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, relativa alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti della commissioni e delle sottocommissioni, secondo cui «...I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo...», su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sono fra loro fungibili (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).”.

L'art. 47 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, deve, peraltro, ritenersi norma immediatamente applicabile, dal momento che l'art. 49 - contenente la disciplina transitoria - stabilisce che si effettuano secondo le norme previgenti «le prove scritte

e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame...». Tale disposizione, derogatoria del principio generale di applicabilità della normativa vigente, deve, per ciò solo, ritenersi insuscettibile di un'interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che, come previsto dalla novella, agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense la Commissione giudicatrice deve garantire la presenza di almeno un componente appartenente a ciascuna delle tre categorie previste dalla legge (avvocati, magistrati e professori universitari).

Al momento della correzione dell'elaborato del ricorrente, invece, tale regola non è stata rispettata, in quanto risulta incontestato che il professore universitario fosse stato sostituito da un avvocato.

Ne consegue l'illegittimità del giudizio espresso e, conseguentemente, dell'esclusione del ricorrente dall'ammissione alla prova orale, che debbono essere annullati, imponendo, per l'effetto conformativo, di disporre la rinnovazione della correzione delle prove scritte del ricorrente.

La correzione dovrà avvenire a cura di una diversa sottocommissione (e, quindi, scegliendo tra la prima e la seconda), la quale dovrà essere composta secondo le previsioni di cui all'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 247/2012.

Al fine di garantire l'anonimato, la ricorrezione dovrà essere svolta insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio.

L'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

La novità della questione interpretativa dedotta consente, peraltro, di disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, ponendo a carico dell'amministrazione resistente la metà del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare, nel rispetto di quanto in motivazione precisato.

Spese compensate, con rimborso del contributo unificato anticipato dal ricorrente nella sola misura di una metà di esso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mara Bertagnoli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Mara Bertagnoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Giorgio Calderoni**

**IL SEGRETARIO**

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica  
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano  
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775  
Redazione: redazione@salvisjuribus.it  
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it  
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it